



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 211 del 16 novembre 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

IL DIRIGENTE

IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", che istituisce la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n.8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- il "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell'11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell'organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la determinazione n. 2 del 22 ottobre 2018, successivamente ratificata con delibera della giunta camerale n.4 del 04/12/2018, con cui il Presidente ha provveduto a nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Basilicata la sottoscritta;

VISTI:

- l'art 2188 codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la Legge 29 dicembre 1993, n 580 e successive modifiche e integrazioni "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 7 dicembre 1995, n 581;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1, che dispone l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- l'art. 5-bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";



- l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

RILEVATO che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;

TENUTO CONTO che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

VISTO l'art. 16, comma 6-bis, del DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio “...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

RILEVATO che la norma su richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

VISTO l'art. 5, comma 2-bis, del DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “[...] previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni [...]” – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

VALUTATO che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art.5 c.2-bis del D.L. n.179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO l'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990 che dispone: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RICHIAMATA la propria Direttiva n.4 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto: “Modalità di notifica degli atti e provvedimenti nei procedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale”, con la quale, in seguito al richiamo del succitato art.8 c.3 della Legge 241/1990, viene disposto che la notifica di qualsiasi atto, nonché del provvedimento finale, riguardante i procedimenti di iscrizione d'ufficio di cancellazioni, disciplinati dal D.P.R. n.247/2004, dall'art. 2490 e 2495 c.c. e dall'art. 40 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge 120/2020 sia effettuato, per le imprese prive di un domicilio digitale valido e attivo, con modalità semplificata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009);

RITENUTO che tali modalità semplificate di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle



imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali delle imprese o società;

PRESO atto che Unioncamere, con lettera del 23 maggio 2022, ha fornito indirizzi operativi in tema di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale e ha comunicato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" (Infocamere s.c.p.a.) è in grado di assegnare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16, comma, 6-bis, del DL 185/2008 e dall'art. 5, comma 2, del D.L. 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, ha predisposto e reso operativa una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;

VISTO l'art.12 del D.Lgs. n.33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";

VALUTATO che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6-bis D.L. n.185/2008 e 5 comma 2 D.L. n.179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;

RITENUTO che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;

CONSIDERATO che la comunicazione di Unioncamere sopra ricordata evidenzia l'opportunità che le camere di commercio si dotino di un atto di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;

VISTO lo schema di atto di indirizzo proposto da Unioncamere

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

1. di approvare le linee di indirizzo allegate al presente atto per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese.
2. di pubblicare le linee di indirizzo allegate alla presente determinazione sul sito camerale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Disposizioni generali, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE

del Servizio n. 3 "Registro delle Imprese"

Dott. Vincenzo D'Elicio



IL DIRIGENTE
dell'AREA DIRIGENZIALE N. 2
“Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

Referto di pubblicazione

Esposto all'Albo camerale on line dal 16 novembre 2022 al 23 novembre 2022.